

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **COOPERAZIONE GIURIDICA IN ALTRE AREE**

Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (STE n° 82), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 gennaio 1974.

Entrata in vigore : 27 giugno 2003.

Tale Convenzione tende ad assicurare che la prescrizione non si applichi alla perseguibilità dei reati che seguono ed all'esecuzione di pene pronunciate per tali reati, in tanto che punibili secondo le leggi nazionali:

1. i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
2. a. i reati previsti dall'articolo 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento dei feriti e dei malati delle forze armate in campo, dall'articolo 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento di feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, dall'articolo 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra e dall'articolo 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra,
b. ogni analoga violazione delle leggi di guerra, aventi efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, e delle consuetudini di guerra esistenti a quel momento, che non siano già previste dalla summenzionate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, quando il reato di cui si tratta sia di particolare gravità avuto riguardo sia ai suoi elementi soggettivi e materiali sia all'entità delle sue prevedibili conseguenze;
3. ogni altra violazione alle leggi ed alle consuetudini di diritto internazionale, come stabilito in futuro, considerata dalla Parte interessata – ai sensi di una dichiarazione fatta conformemente all'articolo 6 – come avente natura analoga a quelle previste dal paragrafo 1 e 2 di questo articolo.

* * *

Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e detenzione di armi da fuoco (STE n° 101), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 giugno 1978.

Entrata in vigore : 1° luglio 1982.

La Convenzione tende ad istituire un sistema semplice e flessibile di controllo dei movimenti transfrontalieri delle armi da fuoco. Essa s'applica tanto nel caso in cui un'arma da fuoco situata sul territorio di una Parte è venduta, trasferita, od in qualunque altro modo ceduta ad una persona residente in un altro Paese parte tanto nel caso in cui un'arma è trasferita in modo permanente in un'altra Parte senza che si sia avuto cambio di detentore.

La Convenzione permette di scegliere tra due metodi di controllo:

1. 1. il sistema di « notificazione » obbliga la Parte in cui l'arma si trovava originariamente a notificare la transazione di vendita (di trasferimento o di cessione) dell'arma da fuoco alla Parte di residenza della persona alla quale l'arma in questione è stata venduta, trasferita o ceduta;
2. 2. il sistema della « doppia autorizzazione » per cui la transazione può avvenire solo se vi è un previo Accordo della Parti interessate.

Le Parti s'impegnano anche ad una mutua assistenza per la repressione del traffico illecito e per la ricerca e scoperta di armi da fuoco trasferite da uno Stato ad un altro.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Accesso ai documenti ufficiali ([STCE n° 205](#)), aperto alla firma a Tromsø, il 18 giugno 2009.

Entrata in vigore : 1° dicembre 2020.

Questa Convenzione è il primo strumento giuridico internazionale vincolante a riconoscere il diritto generale di accesso ai documenti pubblici detenuti dalle autorità. La trasparenza delle autorità è uno degli elementi essenziali della buona governance e un indicatore che consente di verificare se una società è realmente democratica e pluralista. Il diritto di accesso ai documenti ufficiali è altresì essenziale perché i cittadini possano esercitare la propria autonomia e i propri diritti umani fondamentali. Rafforza inoltre la legittimità delle autorità agli occhi della popolazione e la fiducia dei cittadini nei loro confronti.

Questa Convenzione stabilisce un diritto di accesso ai documenti ufficiali. Dei limiti di questo diritto sono consentiti unicamente se sono destinati a proteggere certi interessi, quali la sicurezza e la difesa nazionale, o la vita privata delle persone.

La Convenzione enuncia le norme minime da applicare nel trattamento delle domande di accesso ai documenti ufficiali (le forme di accesso e le spese di accesso ai documenti pubblici), il diritto a una procedura di ricorso e le misure complementari e offre la flessibilità necessaria per consentire alle legislazioni nazionali di ispirarsi a tale base comune e prevedere eventualmente un accesso anche più esteso ai documenti ufficiali.

Un Gruppo di specialisti sull'accesso ai documenti ufficiali sarà incaricato di controllare il rispetto dell'applicazione di questa Convenzione da parte degli Stati Parti contraenti.